

Piemonte

D.P.G.R. 10-10-2000 n. 8/R

Regolamento regionale recante: «Disciplina delle scuole nautiche».

Publicato nel B.U. Piemonte 11 ottobre 2000, n. 41.

### **Art. 3**

#### *Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica.*

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica è necessario che il richiedente, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante, se persona giuridica, sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana oppure essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero cittadino di altro Stato purché in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#);

b) avere compiuto la maggiore età;

c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

d) non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso;

e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di sospensione o riabilitazione;

f) essere in possesso di diploma d'istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato.

2. Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:

a) capacità finanziaria di cui all'articolo 8;

b) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) per l'attività di scuola nautica;

c) proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, con le caratteristiche di cui all'articolo 12, da utilizzare per le prove pratiche;

d) proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 9 risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;

e) arredamento e materiale didattico idoneo per l'insegnamento teorico di

cui agli articoli 10 e 11;

f) personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento ai sensi dell'*articolo 28, comma 6 del D.P.R. n. 431/1997*.

3. Qualora l'autorizzazione sia richiesta da persone giuridiche i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), devono essere posseduti:

a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;

b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

4. La persona giuridica richiedente l'autorizzazione dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e).

5. Eventuali sospensioni dell'attività possono essere autorizzate dall'Amministrazione regionale per documentata necessità per un periodo non superiore ai 365 giorni, rinnovabile per ulteriori 365 giorni; qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.

6. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o consorzio, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività di scuola nautica, previo nullaosta della Regione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di 365 giorni prorogabili di ulteriori 180.

7. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

8. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare dell'impresa individuale l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di 180 giorni dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono richiedere all'Amministrazione regionale il trasferimento del complesso aziendale.

9. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un consorzio, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale, devono essere comunicati alla Regione che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o del consorzio non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

10. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società o di modifica di ragione sociale, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dal presente articolo e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

11. Se varia la sola denominazione della scuola nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

12. In caso di rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione indirizzata alla Regione con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente ed incondizionatamente alla stessa.

13. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione del precedente titolare.

14. Oltre che per i casi precedentemente disciplinati, l'autorizzazione cessa altresì:

- a) per morte del titolare in mancanza di eredi;
- b) per revoca disposta dalla Regione nei casi previsti dall'articolo 18;
- c) per espressa rinuncia.